

NEW LIFE INVESTIMENTO - UNIT LINKED PREMIO UNICO

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente e all'Assicurato tutte le informazioni preliminari necessarie per poter sottoscrivere con cognizione di causa e fondatezza di giudizio il contratto di Assicurazione sulla vita "NEW LIFE INVESTIMENTO". La Nota informativa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Compagnia di assicurazione

Vicenza Life Limited è una Compagnia di assicurazioni sulla vita che ha sede legale nel territorio della Repubblica d'Irlanda in Alexandra House, Sweepstakes, Ballsbridge, Dublin 4 Ireland.

Vicenza Life Limited è stata autorizzata all'esercizio della attività assicurativa dall'Organo di Vigilanza e di Controllo irlandese denominato Do.E.T.E. (Department of Enterprise, Trade and Employment).

Vicenza Life Limited è autorizzata a svolgere la propria attività assicurativa in molteplici paesi dell'Unione europea tra cui la Repubblica Italiana dove opera esclusivamente in regime di libertà di prestazione di servizi ai sensi dell'art. 70 del Decreto legislativo 17 marzo 1995 n 174.

Obiettivo

New Life Investimento è un contratto di assicurazione sulla vita a vita intera che prevede la liquidazione ai Beneficiari di un capitale in caso di decesso dell'Assicurato.

Trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto è possibile richiedere il riscatto totale o parziale del capitale maturato.

Capitale liquidabile in caso di riscatto

Il valore di riscatto è pari al controvalore complessivo delle quote dei Fondi Interni riferite al contratto determinato in base al valore delle quote stesse al giorno successivo alla ricezione da parte di Vicenza Life della richiesta di riscatto (art. 6 delle Condizioni di Polizza). Nei primi 5 anni dalla data di decorrenza degli effetti della polizza tale valore è ridotto dell'importo delle commissioni di riscatto (art. 15 delle Condizioni di polizza). Poiché il valore delle quote dei Fondi Interni dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, il valore di riscatto potrebbe essere superiore, pari o anche inferiore ai versamenti effettuati.

Capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato Vicenza Life corrisponderà ai Beneficiari o agli aventi diritto un capitale pari al maggiore tra:

a) una percentuale del totale dei versamenti lordi con giorno di riferimento precedente di

almeno 12 mesi la data del decesso dell'Assicurato. Tale percentuale è compresa tra il 150% e il 101% ed è determinata in base all'età dell'Assicurato al compleanno più vicino rispetto alla data del decesso (Tabella A1 dell'art. 9 delle Condizioni di Polizza),

- b) il 101% del controvalore complessivo delle quote dei Fondi Interni riferite al contratto, relative ai versamenti di cui sopra, determinato in base al valore delle quote del giorno successivo alla data di ricezione della documentazione che attesta l'avvenuto sinistro (art. 9 delle Condizioni di polizza)

Nel caso in cui la differenza tra l'importo di cui al punto a) e quello di cui al punto b), calcolati con riferimento a tutte le polizze di questa tipologia stipulate dal Contraente con Vicenza Life, sia maggiore dei valori previsti nella Tabella A2 Vicenza Life liquiderà un capitale pari alla somma tra l'importo di cui al punto b) ed il valore riportato nella Tabella A2

In aggiunta a quanto sopra indicato Vicenza Life liquiderà il 101% del controvalore delle quote relative ai versamenti lordi con giorno di riferimento entro i 12 mesi dalla data del decesso dell'Assicurato esclusi dal calcolo di cui sopra.

In presenza di riscatti parziali il valore del cumulo dei versamenti lordi effettuati ai fini del calcolo di cui sopra è ridotto nella stessa proporzione in cui l'importo riscattato sta al controvalore complessivo delle quote alla data di riscatto.

Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 12 mesi dalla decorrenza della polizza, la Compagnia corrisponderà, in luogo del capitale calcolato con le modalità sopra riportate, una somma pari al 101% del controvalore complessivo delle quote dei Fondi Interni riferite al contratto, fatte salve le esclusioni riportate all'art. 10 delle Condizioni di Polizza.

Versamento Unico

Al momento della sottoscrizione della proposta occorre scegliere per quale delle seguenti versioni di New Life Investimento optare:

New Life Investimento

- Versamento unico minimo Lit 25.000.000 (Euro 12.912).
- Commissione di sottoscrizione pari al 4% del versamento.

New Life Investimento Premier

Versamento unico minimo Lit. 100.000.000 (Euro 51.646).

- Possibilità di scegliere uno dei 4 profili predefiniti caratterizzati dal Ciclo di Vita
- Commissioni di sottoscrizione differenziate in funzione della seguente tabella:

Versamento lordo		Commissione di sottoscrizione
Da lit. 100.000.000	a lit. 299.999.999	3%
Da € 51.646	a € 154.937	
Da lit. 300.000.000	a lit. 499.999.999	2%
Da € 154.937	a € 258.228	
Da lit. 500.000.000	a lit. 999.999.999	1%
Da € 258.228	a € 516.457	
1.000.000.000 € 516.457 e oltre		0,5%

Versamenti Aggiuntivi

È possibile in ogni momento effettuare Versamenti Aggiuntivi di importo non inferiore a Lit. 5.000.000 (Euro 2.583).

Costi diretti ed indiretti del contratto

- Commissioni di sottoscrizione stabilite in funzione dell'importo del versamento unico iniziale come sopra indicato.
- Rimborso spese per ogni istruzione impartita dal Contraente circa la composizione dell'investimento, oltre alle prime due istruzioni per anno (che sono gratuite): Lit. 100.000

(Euro 52) indicizzate all'indice ISTAT (art.15 delle Condizioni di Polizza).

- Commissioni di riscatto in caso di riscatto nei primi 5 anni dalla decorrenza del contratto (art. 15 delle Condizioni di polizza).
- Commissione di gestione annua sui Fondi Interni; nel caso in cui i Fondi Interni investano in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio come Fondi Comuni e Sicav), commissione di gestione annua relativa agli stessi OICR. In ogni caso la somma delle commissioni suddette non sarà superiore ai valori massimi di seguito riportati per ciascun Fondo Interno:

Fondo	Comm. massima annua
Aggressivo	2,6
Dinamico	2,4
Bilanciato	2,1
Prudente	1,7
Monetario	1,5

- Eventuali commissioni di performance relative agli OICR in cui i Fondi Interni eventualmente investono, a carico dei Fondi stessi.
- Spese di pubblicazione del valore delle quote dei Fondi Interni, a carico dei Fondi stessi.

Bonus

Su ogni versamento effettuato verrà riconosciuto, ogni 5 anni di durata dello stesso, un bonus pari ad una percentuale del versamento che andrà ad incrementare le quote attribuite al contratto (art. 17 Condizioni di Polizza).

Tale percentuale è determinata in funzione della seguente tabella:

Periodo	Bonus
Fine del 5° anno	0,5%
Fine del 10° anno	1%
Fine del 15° anno	1,5%
Fine del 20° anno e successivamente ogni 5 anni	2%

Investimento del versamento e valore unitario delle quote

I versamenti effettuati dal Contraente, dedotti i costi di sottoscrizione, vengono investiti nei Fondi Interni di Vicenza Life prescelti dal Contraente al momento della sottoscrizione o, per la sola versione New Life Investimento Premier, in base a quanto previsto nel Profilo di Investimento scelto dal Contraente stesso in base alla propria propensione al rischio finanziario (art. 13 delle Condizioni di Polizza).

Vicenza Life provvede ad assegnare le quote ad ogni Contraente dividendo l'importo netto del versamento, come sopra definito, per il valore della quota, del giorno di riferimento, di ciascun Fondo Interno in cui è stato effettuato l'investimento (art.16 delle Condizioni di Polizza).

Fondi Interni

Vicenza Life ha istituito i seguenti Fondi Interni abbinabili al contratto, espressi in quote:

- **AGGRESSIVO:** prevalentemente azionario con possibilità di investire in valori mobiliari emessi da Paesi Emergenti e da aziende a piccola capitalizzazione borsistica per il mercato di riferimento e in quote di OICR con la medesima caratterizzazione.
- **DINAMICO:** prevalentemente azionario con particolare interesse per valori mobiliari emessi da Paesi OCSE e per quote di OICR con la medesima caratterizzazione.

- **BILANCIATO:** bilanciato attraverso l'investimento sia in valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio che in valori mobiliari di tipo obbligazionario.
- **PRUDENTE:** prevalentemente obbligazionario con particolare interesse per titoli a medio e lungo termine emessi da Stati aderenti all'OCSE e per quote di OICR obbligazionari con la medesima caratterizzazione.
- **MONETARIO:** obbligazionario con interesse per titoli aventi al momento dell'acquisto vita residua in prevalenza non superiore ai 3,5 anni e per quote di OICVM obbligazionari e monetari con la medesima caratterizzazione.

Tali Fondi possono investire anche esclusivamente in quote di OICR (Regolamento allegato alle Condizioni di Polizza).

Il valore delle quote dei Fondi Interni è calcolato giornalmente dividendo il valore del patrimonio complessivo netto del relativo Fondo (determinato con le modalità di cui all'art. 13 Regolamento allegato) per il numero di quote costituenti il patrimonio. Pertanto tale valore sarà soggetto alle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Il valore così calcolato è pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore" su "Il Gazzettino".

Modifica della composizione dell'Investimento

Il Contraente ha l'ulteriore facoltà di modificare la composizione dell'investimento del capitale maturato ripartendo diversamente il capitale nell'ambito dei Fondi Interni abbinabili al contratto.

Nel caso della sola versione New Life Investimento Premier il Contraente ha la ulteriore facoltà di scegliere, fra i 4 Profili Predefiniti, un profilo diverso da quello scelto inizialmente (art. 18).

Recesso

Il Contraente, una volta concluso il contratto, può recedere dallo stesso entro 30 giorni dalla sua conclusione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Vicenza Life. Vicenza Life entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà il controvalore delle quote maggiorato della commissione di sottoscrizione (art. 4 delle Condizioni di Polizza).

Prestiti

Non è prevista l'erogazione da parte di Vicenza Life di prestiti sulla polizza.

Regime fiscale (alla data di redazione della presente Nota Informativa)

Imposta sui premi.

I premi delle assicurazioni sulla vita sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni fatte nello Stato ai sensi dell'art.11 dell'allegato C della tariffa annessa alla legge 29/10/1961, n.1261.

Tassazione delle somme assicurate.

- Il trattamento fiscale delle somme corrisposte dalla Compagnia ai soggetti che hanno sottoscritto il contratto di assicurazione sulla vita al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa è il seguente:

Prestazione in forma capitale:

- I capitali corrisposti dalla Compagnia costituiscono reddito per la parte corrisponden-

te alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di premio. Tuttavia, tale differenza si assume applicando al suo importo gli elementi di rettifica (equalizzatore) che saranno stabiliti con appositi decreti del Ministero delle Finanze finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, nonché della data di pagamento della stessa (art.42 comma 4 DPR 22/12/86, n.917). Sul reddito così determinato è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura del 12,5%. La dichiarazione di tale reddito e il conseguente versamento dell'imposta è a carico del beneficiario che dovrà adempiervi secondo quanto previsto dalla normativa fiscale vigente (art.26-ter comma 3 DPR 29/09/73, n.600; art.16-bis DPR 22/12/86, n.917). A tale proposito la Compagnia si impegna a fornire tutta l'assistenza necessaria alla determinazione dell'imponibile e dei dati necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi.

Conversione, anche parziale, del valore di riscatto in rendita vitalizia:

- All'atto della conversione, anche parziale, del capitale maturato in rendita vitalizia si realizza il presupposto impositivo per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura del 12,5% sui redditi compresi nel capitale stesso. La determinazione di tali redditi avviene con i medesimi criteri sopra esposti con riferimento all'ipotesi di prestazione in forma capitale (art.42 comma 4 DPR 22/12/86, n.917). La dichiarazione del reddito maturato e il conseguente versamento dell'imposta sostitutiva è a carico del beneficiario che dovrà adempiervi secondo quanto previsto dalla normativa fiscale vigente (art.26-ter comma 3 DPR 29/09/73, n.600; art.16-bis DPR 22/12/86, n.917). Anche in questo caso la Compagnia si impegna a fornire tutta l'assistenza necessaria alla determinazione dell'imponibile e dei dati necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi.
- Durante la fase di erogazione della rendita il beneficiario dovrà provvedere alla dichiarazione e al conseguente versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 12,5% esclusivamente sulla parte della rendita che corrisponde ai rendimenti finanziari maturati. La Compagnia si impegna a fornire tutta l'assistenza necessaria alla determinazione dell'imponibile e dei dati necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi.

Erogazione in caso di decesso dell'assicurato.

Le somme corrisposte dalla Compagnia ai beneficiari sono esenti da IRPEF e dall'imposta sulle successioni (art.6 comma 2 DPR 22/12/86, n.917, art.34 u.c. DPR 29/09/73, n.601, art.12 D.Lgs. 31/10/90, n.346).

- Per quanto riguarda le somme corrisposte dalla Compagnia a soggetti che hanno sottoscritto il contratto di assicurazione sulla vita nell'ambito dell'esercizio della propria attività d'impresa (imprenditori individuali, società di persone e di capitali) l'eventuale differenza tra il capitale liquidato e l'ammontare riscosso dalla Compagnia a titolo di premio segue gli ordinari criteri di determinazione del reddito di impresa a fronte della quale non verrà effettuata da parte della Compagnia alcuna ritenuta.

Impignorabilità e insequestrabilità

Le prestazioni di New Life Investimento sono per legge impignorabili e insequestrabili.

L'attuario designato

Secondo la legislazione irlandese, la Compagnia nomina un Attuario tra i cui compiti vi sono anche quelli di valutare le passività della Compagnia, di certificare la sua solvibilità e di

supportare e proteggere gli interessi dei Contraenti.

Il Do.E.T.E. (Department of Enterprise, Trade and Employment), che è l'organo di vigilanza delle Compagnie Assicurative Irlandesi autorizzate, richiede annualmente un rapporto omnicomprendente sulle attività della Compagnia che include una relazione dettagliata dell'Attuario designato.

Tra le responsabilità dell'Attuario designato, si segnala ai fini informativi che:

- l'Attuario designato, nel valutare le proposte di variazione che la compagnia vorrà effettuare, farà riferimento sia alle "linee guida" predisposte dall'Ordine degli Attuari irlandese che alle specifiche normative;
- l'attuario designato dovrà inoltre sottoscrivere una dichiarazione nella relazione attuariale che annualmente è tenuto a predisporre per il Department of Enterprise, Trade and Employment nella quale dichiara di avere ottemperato alle "Linee Guida".

Reclami

Per ogni informazione o reclamo il Contraente può rivolgersi al Servizio Clienti telefonando gratuitamente al Numero Verde 800-072555.

I reclami possono inoltre essere inviati all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private: via Vittoria Colonna, 39 - 00193 Roma) ed all'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici: Piazza San Babila, 1 - 20122 Milano).

Legislazione applicabile

Al presente contratto si applica la legge del luogo ove risiede il Contraente.

Lingua utilizzabile

Il contratto concluso in Italia è redatto in lingua italiana.

Informazioni in corso di contratto

La Società comunicherà per iscritto al Contraente ogni modifica che interverrà, nel corso della durata contrattuale, nella presente Nota Informativa e nelle Condizioni di Polizza, anche per effetto di modifiche alla legislazione o al regime fiscale applicabili al presente contratto, alla Compagnia o ai Fondi Interni.

Vicenza Life invierà con frequenza almeno annuale un rendiconto che riporta la situazione relativa alle somme versate, alle quote dei Fondi Interni riferite al contratto ed al loro controvalore. Il valore delle quote dei Fondi Interni è pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore" e su "Il Gazzettino".

CONDIZIONI DI POLIZZA

DEFINIZIONI DEL CONTRATTO

Assicurato

La persona sulla cui vita è stipulata la polizza. Può coincidere con il Contraente.

Beneficiario

Colui o coloro ai quali spettano le somme assicurate.

Contraente

È la persona, fisica o giuridica, che stipula la polizza con Vicenza Life e si impegna ad effettuare i versamenti.

Fondo Interno

Fondo espresso in quote istituito da Vicenza Life nel quale vengono fatti confluire i versamenti effettuati dai Contraenti, al netto dei costi di sottoscrizione.

OICR

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, termine con cui vengono tecnicamente definite le diverse categorie di risparmio gestito in monte e diviso in quote (Fondi Comuni di Investimento e Sicav).

Giorno di riferimento

È il terzo giorno lavorativo successivo alla data di addebito del c/c.

Data di addebito del c/c

Coincide con la data di sottoscrizione della Proposta di Polizza.

Giorno lavorativo

Ogni giorno che sia un giorno lavorativo bancario in Irlanda e in Italia.

Riscatto

Risoluzione del contratto in data antecedente rispetto a quella di scadenza

ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO

New Life Investimento è un contratto di assicurazione a vita intera in base al quale Vicenza Life si impegna a corrispondere, ai beneficiari designati o agli aventi diritto, in caso di decesso dell'Assicurato, il pagamento di un capitale determinato secondo le modalità previste all'art. 8 del presente contratto.

ART. 2) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si ritiene concluso nel momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'avvenuta ac-

cettazione da parte di Vicenza Life. In ogni caso il contratto si ritiene concluso, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 4, il quinto giorno lavorativo successivo alla data di addebito del versamento iniziale semprè, entro il suddetto termine, Vicenza Life non abbia comunicato per iscritto al Contraente la mancata accettazione della Proposta.

ART. 3) REVOCA DELLA PROPOSTA

Il Contraente ha diritto a revocare, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Vicenza Life, la Proposta di assicurazione finché il contratto non è concluso.

In tal caso Vicenza Life restituirà quanto eventualmente corrisposto dal Contraente entro 30 giorni dalla notifica della revoca.

ART. 4) DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente, una volta concluso il contratto ai sensi dell'art. 2, può altresì recedervi entro 30 giorni dalla sua conclusione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Vicenza Life.

Vicenza Life entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso rimborserà il controvalore delle quote, relativo al giorno della ricezione della comunicazione di recesso maggiorato della commissione di sottoscrizione di cui all'art 15.

ART. 5) BENEFICIARI

I Beneficiari sono designati dal Contraente al momento della sottoscrizione della polizza o, in un momento successivo, per mezzo di una lettera raccomandata indirizzata a Vicenza Life.

Eventuali revoche o modifiche nella designazione dei Beneficiari possono essere fatte in ogni momento, salvo i casi previsti dall'art. 1921 C.C.; tali atti debbono essere comunicati per iscritto a Vicenza Life tramite lettera raccomandata.

In mancanza di designazione, si intenderanno quali Beneficiari per il caso di morte gli eredi designati nel testamento o, in mancanza di questo, gli eredi legittimi dell'Assicurato.

ART. 6) CAPITALE LIQUIDABILE IN CASO DI RISCATTO

Il Contraente, a partire dal primo anniversario di polizza, può risolvere anticipatamente il contratto riscuotendo il valore di riscatto mediante invio di apposita richiesta scritta a Vicenza Life. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data di ricezione della richiesta di riscatto.

In caso di riscatto, Vicenza Life corrisponderà un capitale pari al valore delle quote dei Fondi Interni del giorno successivo alla ricezione da parte di Vicenza Life della richiesta di riscatto, ovvero, qualora in tale giorno non fosse prevista la quotazione dei Fondi Interni, in base al primo valore successivamente calcolato.

In caso di riscatti, anche parziali, effettuati nei primi 5 anni dalla decorrenza degli effetti del contratto, dal valore calcolato in base a quanto sopra descritto verrà trattenuto l'importo delle commissioni di riscatto riportate all'art. 15.

In considerazione della correlazione esistente tra la

prestazione e il valore delle quote dei Fondi Interni in cui vengono investiti i versamenti effettuati dal Contraente, l'importo liquidabile potrebbe essere superiore, pari o anche inferiore ai versamenti stessi.

E' possibile effettuare riscatti parziali purchè il valore riscattato sia almeno pari a Lit. 10.000.000 (Euro 5.165) e il valore residuo delle quote non risulti inferiore a Lit. 10.000.000 (Euro 5.165). Il tale caso il valore di riscatto verrà determinato con le modalità previste per il riscatto totale. Il riscatto parziale non comporta la risoluzione del contratto.

Il pagamento del valore di riscatto totale o parziale verrà effettuato a favore del Contraente. Tuttavia nel caso di designazione irrevocabile del Beneficiario occorrerà da parte di quest'ultimo un consenso scritto alla richiesta di riscatto del Contraente.

Il valore di riscatto totale o parziale verrà liquidato entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta e documentazione e sarà soggetto alle disposizioni fiscali vigenti al momento.

ART. 7) DECESSO DELL'ASSICURATO

Il decesso dell'Assicurato è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

ART. 8) DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Vicenza Life presta le garanzie sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato e/o dal Contraente e risultanti dalla dichiarazione sanitaria che forma parte integrante della polizza stessa.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese con dolo o colpa grave possono comportare l'annullamento del contratto, a norma di quanto previsto dagli art. 1892 e 1894 C.C., fermo restando il diritto di Vicenza Life a percepire i premi relativi al periodo di tempo trascorso sino al momento dell'eventuale richiesta di annullamento del contratto.

Tuttavia il contratto non può essere impugnato se Vicenza Life non dichiara al Contraente la sua volontà di impugnazione entro 3 mesi dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'inesattezza o della reticenza nelle dichiarazioni.

In ogni caso, qualora si verifichi un sinistro prima della scadenza dei 3 mesi suddetti, Vicenza Life non è tenuta a liquidare la prestazione assicurata.

Se l'Assicurato e/o il Contraente, agendo senza dolo o colpa grave, hanno reso dichiarazioni inesatte o reticenti in merito alle circostanze del rischio, Vicenza Life può recedere dal contratto comunicando tale sua decisione al Contraente entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, nei casi e con le modalità previste dall'art. 1893 C.C..

Tuttavia, se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza o la reticenza sia conosciuta da Vicenza Life e o prima che la stessa abbia dichiarato di recedere dal contratto, l'indennizzo è ridotto in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato

delle cose, a norma di quanto stabilito dallo stesso art. 1893 C.C..

ART. 9) CAPITALE LIQUIDABILE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'Assicurato Vicenza Life corrisponderà ai Beneficiari o agli aventi diritto un capitale pari al maggiore tra:

a) una percentuale del totale dei versamenti lordi con giorno di riferimento precedente di almeno 12 mesi la data del decesso dell'Assicurato. Tale percentuale viene determinata in base all'età dell'Assicurato al compimento più vicino rispetto alla data del decesso come indicato nella Tabella A1;

b) il 101% del controvalore complessivo delle quote dei Fondi Interni riferite al contratto relative ai versamenti di cui sopra.

Tale controvalore sarà determinato in base al valore delle quote del giorno successivo alla data di ricezione da parte di Vicenza Life della documentazione che attesta l'avvenuto sinistro, ovvero, quando in tale giorno non sia prevista la quotazione dei Fondi Interni, in base al primo valore successivamente calcolato.

Nel caso in cui la differenza tra l'importo di cui al punto a) e quello di cui al punto b), calcolati con riferimento a tutte le polizze di questa tipologia stipulate dal Contraente con Vicenza Life, sia maggiore dei valori previsti nella Tabella A2 Vicenza Life liquiderà un capitale pari alla somma tra l'importo di cui al punto b) ed il valore riportato nella Tabella A2

In aggiunta a quanto sopra indicato Vicenza Life liquiderà il 101% del controvalore delle quote relative ai versamenti lordi con giorno di riferimento entro i 12 mesi dalla data del decesso dell'Assicurato esclusi dal calcolo di cui sopra.

In presenza di riscatti parziali il valore del cumulo dei versamenti lordi effettuati ai fini del calcolo di cui sopra è ridotto nella stessa proporzione in cui ogni importo riscattato sta al controvalore complessivo delle quote alla data di riscatto.

Tabella A1

Eta' dell'Assicurato al momento del decesso	% dei versamenti lordi
Fino a 49 anni	150%
Da 50 a 59 anni	130%
Da 60 a 69 anni	110%
Oltre 70 anni	101%

Tabella A2

Cumulo dei versamenti lordi effettuati dal Contraente su tutte le polizze di questa tipologia	Importo massimo
importi fino a Lit. 500.000.000 (Euro 258.228)	Lit. 100.000.000 (Euro 51.646)
importi superiori a Lit. 500.000.000 (Euro 258.228)	Lit. 200.000.000 (Euro 103.290)
ma inferiori a Lit. 1.000.000.000 (Euro 516.457)	
importi superiori a Lit. 1.000.000.000 (Euro 516.457)	Lit. 300.000.000 (Euro 154.937)

ART. 10) CLAUSOLA DI CARENZA

A parziale deroga delle condizioni all'art.9, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 12 mesi dall'entrata in vigore della presente copertura o nel caso in cui la dichiarazione sanitaria non sia stata regolarmente compilata nonché accettata da parte di Vicenza Life, sarà corrisposto ai Beneficiari designati, o agli aventi diritto, un importo pari al 101% del controvalore complessivo delle quote dei Fondi Interni riferite al contratto. Tale valore sarà determinato secondo le modalità previste all'art. 9.

Tuttavia Vicenza Life non applicherà la limitazione sopraindicata qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la decorrenza della polizza: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virali A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, varicella generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della presente copertura;
- di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della presente copertura, intendendo per infortunio (ferme restando le esclusioni sopra richiamate) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza il decesso.

Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente copertura e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato per caso di morte non sarà pagato. In tal caso Vicenza Life corrisponderà ai Beneficiari designati, o agli aventi diritto, un importo pari al solo capitale determinato in base alle modalità previste al primo paragrafo del presente articolo.

ART. 11) VERSAMENTO UNICO

Al momento della sottoscrizione il Contraente:

- stabilisce le modalità di allocazione del versamento potendo scegliere fra 5 Fondi Interni e, per la sola versione Premier, fra 4 ulteriori profili di investimento.
- effettua il versamento unico in funzione dei seguenti importi minimi previsti da ciascuna versione del prodotto:
 - New Life Investimento: Lit. 25.000.000 (Euro 12.912).
 - New Life investimento Premier: Lit. 100.000.000 (Euro 51.646).

È facoltà del Contraente effettuare in qualsiasi momento Versamenti Aggiuntivi, il cui importo minimo dovrà essere pari ad almeno Lit. 5.000.000 (Euro 2.583). In tal caso contestualmente al versamento il Contraente, che non abbia aderito all'opzione Ciclo di Vita (art. 13), può dare disposizione circa la desti-

nazione dello stesso versamento nell'ambito dei Fondi Interni predisposti, in mancanza di disposizioni il versamento aggiuntivo sarà investito nei Fondi Interni secondo l'ultima disposizione data.

ART. 12) MODALITA' DI INVESTIMENTO

New Life Investimento offre al Contraente la possibilità di scegliere tra 5 Fondi Interni gestiti da Vicenza Life in funzione della propria propensione agli investimenti. Ciascun Fondo Interno è caratterizzato da specifici obiettivi di volatilità del rendimento (rischio finanziario) e di livello del rendimento atteso così come riportato nel relativo regolamento allegato. Il Contraente può scegliere uno dei 5 Fondi Interni o ripartire liberamente l'investimento fra uno o più di essi.

Nel corso del rapporto contrattuale il Contraente ha inoltre la facoltà, secondo le modalità previste all'art. 18 del presente contratto, di mutare la scelta inizialmente operata variando il Fondo prescelto o modificando la ripartizione dell'investimento fra uno più Fondi Interni.

Nel caso in cui fossero istituiti ulteriori Fondi Interni, il Contraente avrà la facoltà di riallocare parzialmente o totalmente su tali nuovi Fondi il proprio investimento con le modalità operative di cui all'art.18.

ART. 13) OPZIONE CICLO DI VITA

La sola versione New Life Investimento Premier offre, oltre a quanto previsto all'art. 12, la possibilità, purché la durata residua del contratto sia di almeno 10 anni, di aderire all'opzione "Ciclo di Vita" scegliendo uno dei quattro Profili di Investimento predefiniti. A ciascuno di essi corrisponde una differente allocazione dell'investimento nei 5 Fondi Interni costituiti dalla Compagnia.

Ciascuno dei 4 Profili di Investimento risponde a specifici obiettivi di volatilità del rendimento (rischio finanziario) e di livello del rendimento atteso. Ogni profilo prevede inoltre che la ripartizione dell'investimento tra i Fondi Interni venga modificata gradualmente nel tempo con l'obiettivo di massimizzare i ritorni degli investimenti azionari nel lungo periodo e di diminuire il rischio finanziario man mano che l'orizzonte temporale diminuisce. Il Ciclo di Vita si interromperà alla ricorrenza annua del contratto più vicina al compimento del 65° anno di età dell'Assicurato.

La modifica della ripartizione dell'investimento viene realizzata automaticamente da Vicenza Life in funzione dell'età dell'Assicurato liquidando parzialmente o totalmente le quote di uno o più Fondi Interni riferiti allo specifico contratto e reinvestendo totalmente il controvalore dell'operazione nelle quote di uno o più altri Fondi Interni.

La prima modifica automatica sarà realizzata non prima del primo anniversario di decorrenza del contratto. L'allocazione dell'investimento in funzione del profilo prescelto sarà a titolo puramente indicativo la seguente:

Stabilità.

Per contratti con durata residua superiore a 25 anni è previsto un investimento prevalente nei Fondi Interni Azionari caratterizzati da una strategia di investimento conservativa e, in misura inferiore, in quelli più aggressivi. È successivamente previsto un progressivo

passaggio ai Fondi Interni Bilanciati e a quelli Obbligazionari a medio e lungo termine. A partire dal decimo anno di durata residua del contratto l'investimento nei Fondi Interni Bilanciati e Obbligazionari a medio e lungo termine diminuisce gradualmente per passare, diventando prevalente negli ultimi anni del contratto, ai Fondi Interni Obbligazionari a breve termine.

Moderazione.

Per contratti con durata residua superiore a 20 anni è previsto un investimento prevalente nei Fondi Interni Azionari caratterizzati da una strategia di investimento conservativa e in quelli più aggressivi. È successivamente previsto un progressivo passaggio ai Fondi Interni Bilanciati e Obbligazionari a medio e lungo termine. A partire dal decimo anno di durata residua del contratto l'investimento nei Fondi Interni Obbligazionari a medio-lungo termine diventa prevalente per poi passare gradualmente, negli ultimi anni, ai Fondi Interni Obbligazionari a breve termine.

Opportunità.

Per contratti con durata residua superiore a 15 anni è previsto un investimento prevalente nei Fondi Interni Azionari caratterizzati da una strategia di investimento aggressiva e in quelli più conservativi. È successivamente previsto un progressivo aumento dell'investimento nei Fondi Interni Bilanciati. A partire dal decimo anno di durata residua del contratto l'investimento nei Fondi Interni Bilanciati e Obbligazionari a medio-lungo termine diventa prevalente per poi passare gradualmente, negli ultimi anni, ai Fondi Interni Obbligazionari a breve termine.

Intraprendenza.

Per contratti con durata residua superiore a 15 anni è previsto un investimento prevalente nei Fondi Interni Azionari caratterizzati da una strategia di investimento aggressiva. È successivamente previsto un progressivo passaggio ai Fondi Interni Azionari conservativi e, in misura inferiore, ai Fondi Interni Bilanciati. A partire dal decimo anno di durata residua del contratto l'investimento nei Fondi Interni Azionari e Bilanciati diminuisce gradualmente per passare, negli ultimi anni, ai Fondi Interni Obbligazionari a medio-lungo e breve termine.

Nel caso in cui fossero istituiti nuovi Fondi, Vicenza Life si riserva, dandone opportuna comunicazione, la facoltà di modificare la ripartizione degli investimenti, coerentemente con la strategia di investimento prevista dal Ciclo di Vita per ciascuno dei 4 Profili.

ART. 14) I FONDI INTERNI

I Fondi Interni ai quali può essere collegato il contratto sono quelli il cui Regolamento è riportato in allegato. Le caratteristiche dei Fondi sono indicate nel Regolamento. Per tutti i Fondi Interni è possibile un investimento esclusivo in quote di OICR.

Nel caso in cui fossero istituiti ulteriori Fondi Interni, Vicenza Life si riserva la facoltà di modificare la ripartizione degli investimenti dei singoli contratti, coerentemente con gli obiettivi di volatilità e livello del rendimento di ciascun Profilo di Investimento prescelto dal Contraente, dandone opportuna comunicazione.

Restano esclusi i profili "Personalì". Il Contraente avrà

comunque la facoltà di riallocare parzialmente o totalmente su tali nuovi Fondi il proprio investimento con le modalità operative di cui all'art.18.

ART. 15) ONERI DEL CONTRATTO

A) COSTI DI SOTTOSCRIZIONE

Il versamento è soggetto a:

- Commissioni di sottoscrizione applicata sul versamento e determinata come segue:
 - New Life Investimento 4%
 - New Life Investimento Premier: calcolata in funzione della seguente tabella:

Versamento lordo	Commissione di sottoscrizione
Da lit. 100.000.000 a lit 299.999.999	3%
Da Euro 51.646 a Euro 154.937	
Da lit. 300.000.000 a lit 499.999.999	2%
Da Euro 154.937 a Euro 258.228	
da lit. 500.000.000 a lit. 999.999.999	1%
Da Euro 258.228 a Euro 516.457	
1.000.000.000 e oltre	0,5%
Euro 516.457 e oltre	

Le commissioni di sottoscrizione così determinate verranno applicate all'intero ammontare del versamento iniziale.

Agli eventuali Versamenti aggiuntivi sarà applicata la commissione corrispondente all'importo derivante dalla somma fra i versamenti lordi effettuati, al netto di eventuali riscatti parziali, e il Versamento Aggiuntivo che si intende effettuare.

B) COSTI DI RISCATTO

In caso di riscatti effettuati nei primi 5 anni dalla decorrenza degli effetti del contratto, il valore di riscatto determinato in base a quanto specificato all'art. 6 viene ridotto di un importo ottenuto applicando le seguenti commissioni di riscatto:

Anno dalla decorrenza degli effetti del contratto	Commissioni di riscatto
1° anno	Non possibile
2° anno	4%
3° anno	3%
4° anno	2%
5° anno	1%
oltre il 5° anno	0%

C) COSTI AMMINISTRATIVI

Per ogni istruzione di modifica, di cui ai punti a) e b) dell'art. 18, oltre alle prime due per anno che sono gratuite, Vicenza Life tratterrà dall'importo da investire in base alla nuova composizione, a titolo di rimborso spese, la somma di Lit. 100.000 (Euro 52), che sarà aggiornata periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, definito "indice ISTAT". L'incremento dell'indice ISTAT viene calcolato come differenza fra la rilevazione ad ottobre dell'anno precedente l'adeguamento e la rilevazione effettuata ad ottobre di due anni prima.

ART. 16) INVESTIMENTO DEL VERSAMENTO E VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

I versamenti effettuati dal Contraente, al netto di tutti i

costi di sottoscrizione, vengono utilizzati per acquistare quote di uno o più Fondi Interni di Vicenza Life. Vicenza Life provvede ad assegnare le quote ad ogni Contraente dividendo l'importo netto del versamento, come sopra definito, per il valore della quota del giorno di riferimento.

Il giorno di riferimento è il terzo giorno lavorativo successivo alla data addebito del c/c. Il Contraente potrà leggere il valore della quota del giorno di riferimento pubblicato su "Il Sole 24 Ore" e su "Il Gazzettino" il quinto giorno lavorativo successivo alla data di addebito del c/c. L'importo netto dei versamenti viene attribuito ai Fondi il primo giorno di borsa aperta successivo al giorno di riferimento.

ART. 17) BONUS

New Life Investimento prevede nel corso della durata contrattuale un bonus pari ad una percentuale del versamento lordo iniziale e degli eventuali versamenti lordi aggiuntivi, che verrà riconosciuto periodicamente per ciascun versamento nel mese di raggiungimento delle seguenti ricorrenze annue:

Ricorrenza	Bonus
Fine del 5° anno	0,5%
Fine del 10° anno	1%
Fine del 15° anno	1,5%
Fine del 20° anno	2%

Verrà inoltre riconosciuto un bonus pari al 2% ogni cinque anni successivi al 20° anno.

Nel caso in cui venissero effettuati riscatti parziali, i futuri importi del bonus saranno ridotti nella proporzione in cui l'importo riscattato sta al controvalore complessivo delle quote alla data del riscatto. Si specifica che tale riduzione si applica solo ai bonus maturati sulla base dei versamenti effettuati precedentemente alla data del riscatto parziale.

Il Bonus verrà erogato alle ricorrenze sopra specificate mediante incremento, a totale carico di Vicenza Life, delle quote attribuite al contratto. Il Bonus verrà investito nei Fondi Interni collegati al contratto secondo la proporzione dell'ultimo premio investito.

ART. 18) MODIFICA DELLE MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Il Contraente ha, inviando richiesta scritta a Vicenza Life, la facoltà di:

- A) Modificare la allocazione del capitale maturato nell'ambito dei 5 Fondi Interni abbinabili al contratto.
- B) Nel caso della versione Premier, mutare la scelta del Profilo di Investimento inizialmente operata. Nel caso in cui il Contraente avesse optato per uno dei quattro Profili Predefiniti, la richiesta di variazione di cui al punto a) determinerà l'interruzione del meccanismo automatico di modifica graduale della composizione degli investimenti (Ciclo di Vita); gli eventuali ulteriori Versamenti Aggiuntivi saranno investiti secondo le specifiche indicazioni del Contraente.

Tali modifiche possono essere richieste in ogni momento, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto.

L'ammontare del capitale da trasferire verrà determinato in base al valore di tutte le quote relative al profilo

originario del giorno successivo alla ricezione della richiesta del Contraente. Vicenza Life reinvestirà tale capitale nei Fondi Interni previsti dal nuovo profilo in base al valore delle quote del giorno stesso.

Per ogni istruzione di modifica, di cui ai punti a) e b) oltre alle prime due per anno che sono gratuite, Vicenza Life tratterrà dall'importo da investire in base alla nuova composizione, a titolo di rimborso spese, la somma di Lit. 100.000 (Euro 52), che sarà aggiornata periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'indice ISTAT.

ART. 19) OPZIONI

In caso di riscatto totale, il Contraente ha la facoltà di chiedere la conversione, anche parziale, del valore di riscatto in una rendita annua rivalutabile calcolata in base all'età ed al sesso del Beneficiario al momento della conversione.

La facoltà di conversione parziale potrà essere esercitata anche al fine di ottenere dalla Compagnia la provvista per il pagamento dell'imposta dovuta sui redditi compresi nel capitale maturato alla data di esercizio dell'opzione per la rendita.

La rendita potrà essere:

- vitalizia, pagabile finché il Beneficiario sia in vita;
- pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, pagabile finché il Beneficiario sia in vita;
- vitalizia, pagabile finché il Beneficiario sia in vita, e successivamente reversibile totalmente o parzialmente su altra persona appositamente designata.

Le condizioni di erogazione e rivalutazione della rendita saranno quelle in vigore al momento della richiesta dell'opzione.

ART. 20) CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto, secondo quanto disposto dall'art. 1406 C.C.. Tale atto è efficace dal momento in cui Vicenza Life riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione del contratto. Contestualmente, Vicenza Life deve effettuare l'annotazione relativa alla cessione su polizza o su appendice. Vicenza Life può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 1409 C.C..

ART. 21) PEGNO

Il credito derivante dal presente contratto può essere dato in pegno a terzi. Tale atto è efficace dal momento in cui Vicenza Life riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione in pegno, contestualmente Vicenza Life deve effettuare l'annotazione relativa alla costituzione in pegno in polizza o su appendice. Vicenza Life può opporre ai creditori pignorati tutte le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario in conformità con quanto disposto dall'art. 2805 C.C..

ART. 22) DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ PREVISTE PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

1) Documentazione

Per tutti i pagamenti di Vicenza Life dovranno esse-

re preventivamente consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da presentare è la seguente:

- a) in caso di riscatto:
 - richiesta di riscatto sottoscritta dal Contraente (con l'indicazione del conto corrente su cui accreditare l'importo da liquidare);
 - fotocopia di un documento di identità non scaduto;
 - documento originale di polizza ed eventuali appendici;
 - in caso di designazione irrevocabile del Beneficiario, il consenso scritto di quest'ultimo alla richiesta di riscatto;
- b) in caso di decesso dell'Assicurato:
 - richiesta di liquidazione sottoscritta dagli aventi diritto (con l'indicazione del conto corrente su cui accreditare l'importo da liquidare);
 - fotocopia del documento di identità degli aventi diritto.
 - documento originale di polizza ed eventuali appendici;
 - certificato di morte dell'Assicurato;
 - relazione medica sulle cause del decesso.
 - per il caso in cui siano indicati quali Beneficiari gli eredi legittimi, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rilasciarsi da parte del competente ufficio comunale dalla quale risulti l'indicazione degli stessi.
 - per il caso in cui vi sia un testamento, copia dell'atto di pubblicazione del testamento, al fine di verificare l'eventuale designazione di Beneficiari diversi rispetto a quelli originariamente indicati in polizza.

2) Termini di pagamento

Vicenza Life eseguirà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Qualora tale termine non venisse rispettato, Vicenza Life riconoscerà gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento applicando il tasso di interesse legale in vigore.

Per i soli contratti conclusi in Italia, i pagamenti saranno effettuati in Italia ed in valuta nazionale corrente.

- per Vicenza Life all'indirizzo Alessandra House, Sweepstakes, Ballsbridge, Dublin 4 Ireland.

ART. 26) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia con Vicenza Life è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza ovvero del domicilio eletto dal Contraente o dal Beneficiario a seconda del soggetto che promuove la causa.

ART. 23) TERMINI DI PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

ART. 24) GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

Vicenza Life invierà con frequenza almeno annuale un rendiconto che riporta la situazione relativa alle somme versate, alle quote dei Fondi Interni riferite al contratto ed al loro controvalore.

ART. 25) COMUNICAZIONI

Fatto salvo quanto diversamente previsto nelle presenti Condizioni di Polizza tutte le comunicazioni tra le parti relative al presente contratto dovranno essere indirizzate per iscritto, anche via fax, alle seguenti destinazioni:

- per il Cliente all'indirizzo indicato nella Proposta di Polizza;

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI

- Aggressivo
- Dinamico
- Bilanciato
- Prudente
- Monetario

ART. 1) ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL FONDO

Vicenza Life, Compagnia di Assicurazioni sulla vita, di seguito denominata Compagnia, ha attivato secondo le modalità prescritte nel presente Regolamento, 5 gestioni interne separate denominate "Aggressivo", "Dinamico", "Bilanciato", "Prudente", "Monetario" ciascuna delle quali sarà di seguito chiamata Fondo.

ART. 2) SCOPO E CARATTERISTICHE DEL FONDO

Lo scopo del Fondo è di realizzare l'incremento dei capitali conferiti dai Contraenti delle polizze emesse dalla Compagnia e correlate al Fondo in base alle condizioni contrattuali mediante una gestione professionale del portafoglio. Il Fondo è di tipo ad accumulazione. L'incremento del valore delle quote del Fondo non viene pertanto distribuito. Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti nel patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

ART. 3) PARTECIPANTI AL FONDO

Al Fondo possono partecipare esclusivamente i Contraenti delle polizze emesse dalla Compagnia e correlate allo stesso in base alle condizioni contrattuali.

ART. 4) CRITERI DEGLI INVESTIMENTI

La gestione del Fondo è l'attuazione delle politiche di investimento della Compagnia, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti. La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni deleghe gestionali in settori che richiedono competenze specialistiche al fine di avvalersi delle loro specifiche professionalità. Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

La Compagnia nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti può investire il patrimonio del Fondo in:

- valori mobiliari quotati e non quotati;
- valori mobiliari e quote di O.I.C.R. i cui emittenti e le cui Società di gestione hanno sede sia negli Stati membri dell'Unione Europea che in altri Stati esteri;
- valori mobiliari emessi e/o quote di O.I.C.R. gestiti da Società appartenenti allo stesso Gruppo della Compagnia.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di investire fino al 100% del patrimonio del Fondo in quote di O.I.C.R. gestiti da Società appartenenti allo stesso Gruppo della Compagnia.

Nella selezione degli investimenti denominati in valuta

estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio. Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide.

La Compagnia ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto valori mobiliari finalizzate alla buona gestione del Fondo.

Gli impegni della Compagnia che rappresentano il valore delle attività gestite, coincideranno con il controvalore delle quote assegnate ai contratti collegati al Fondo.

L'immissione ed il prelievo di quote avvengono mediante accredito/addebito al Fondo del loro controvalore in valuta nazionale corrente alle condizioni ed alle date previste dalle Condizioni di Polizza.

La Compagnia provvede a determinare il numero delle quote e frazioni millesimali di esse da attribuire ad ogni Contraente dividendo l'importo netto versato per il valore della quota del giorno di riferimento.

ART. 5) STRATEGIA DI INVESTIMENTO DEL FONDO AGGRESSIVO

La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo prevalentemente orientata verso valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali, ad esempio, azioni, quote di O.I.C.R. di tipo azionario). È inoltre previsto l'investimento in valori mobiliari di emittenti di Paesi Emergenti e di aziende a piccola capitalizzazione borsistica relativamente al mercato di riferimento, e in quote di O.I.C.R. aventi la stessa caratterizzazione.

Gli investimenti in valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali, ad esempio, Titoli di Stato, strumenti di mercato monetario in genere, quote di O.I.C.R. di tipo obbligazionario e monetario) potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore normalmente non superiore al 20% del medesimo.

ART. 6) STRATEGIA DI INVESTIMENTO DEL FONDO DINAMICO

La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo prevalentemente orientata verso valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali, ad esempio, azioni, quote di O.I.C.R. di tipo azionario) e caratterizzata da un particolare interesse per i valori mobiliari di emittenti di Paesi OCSE e per quote di O.I.C.R. aventi la stessa caratterizzazione.

Gli investimenti in valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali, ad esempio, Titoli di Stato, strumenti di mercato monetario in genere, quote di O.I.C.R. di tipo obbligazionario e monetario) potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore normalmente non superiore al 30% del medesimo.

ART. 7) STRATEGIA DI INVESTIMENTO DEL FONDO BILANCIATO

La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo bilanciata attraverso l'investimento sia in valori rappresentativi del capitale di rischio (quali, ad esempio, azioni, quote di O.I.C.R. di tipo azionario) che in valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali, ad esempio, Titoli di

Stato, strumenti di mercato monetario in genere, quote di O.I.C.R. di tipo obbligazionario e monetario).

Gli investimenti in valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali, ad esempio azioni, quote di O.I.C.R. di tipo azionario) potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore normalmente non superiore al 60% del medesimo.

ART. 8) STRATEGIA DI INVESTIMENTO DEL FONDO PRUDENTE

La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo prevalentemente orientata verso valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali, ad esempio, Titoli di Stato, strumenti di mercato monetario in genere, quote di O.I.C.R. di tipo obbligazionario e monetario) e caratterizzata da un particolare interesse per titoli a medio e lungo termine di emittenti di Stati aderenti all' OCSE e per quote di O.I.C.R. di tipo obbligazionario aventi la medesima caratterizzazione. Gli investimenti in valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali, ad esempio azioni, quote di O.I.C.R. di tipo azionario) potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore normalmente non superiore al 30% del medesimo.

ART.9) STRATEGIA DI INVESTIMENTO DEL FONDO MONETARIO

La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo orientata verso valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali, ad esempio, Titoli di Stato, strumenti di mercato monetario in genere, quote di O.I.C.R. di tipo obbligazionario e monetario) e caratterizzata da un interesse per Titoli di Stato, obbligazioni di categoria ordinaria ed altri strumenti di mercato monetario e finanziario aventi al momento dell'acquisto una vita residua in prevalenza non superiore ai 3,5 anni e per quote di O.I.C.R. di tipo obbligazionario e monetario aventi la medesima caratterizzazione.

I valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali, ad esempio, azioni, quote di O.I.C.R. di tipo azionario) potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un importo normalmente non superiore al 20% del medesimo.

ART. 10) REGIME DELLE SPESE

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- una commissione di gestione annua a favore della Compagnia;
- nell'ipotesi in cui i Fondi Interni della Compagnia investano a loro volta in quote di OICR la commissione di gestione relativa a questi ultimi.

In ogni caso la Compagnia garantisce che la somma della commissione di gestione applicata ai Fondi Interni e le commissioni applicate agli OICR in cui essi eventualmente investono non sarà superiore al limite annuo specificato di seguito per ciascun Fondo Interno:

Fondo	Comm. Massima annua*
Aggressivo	2,6
Dinamico	2,4
Bilanciato	2,1
Prudente	1,7
Monetario	1,5

* Escluse eventuali commissioni di performance relative agli OICR in cui i Fondi Interni eventualmente investono.

Tali valori sono fissati fino al 30/10/2003 e saranno tacitamente rinnovati per successivi periodi di 4 anni salvo il caso in cui la Compagnia li modifichi dandone tempestiva comunicazione al Contraente. Tale modifica potrà avvenire solo a seguito di particolari circostanze sopravvenute che incidano significativamente sull'equilibrio tecnico del prodotto e al solo fine di garantire la solvibilità della Compagnia nell'interesse dei sottoscrittori. Il Contraente che non intenda accettare tale modifica dovrà darne comunicazione alla Compagnia tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 gg. dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione da parte della Compagnia. In tal caso il contratto si risolve di diritto e verrà liquidato il controvalore delle quote. In mancanza di comunicazione da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

Resta ferma la facoltà per la Compagnia di investire fino al 100% del patrimonio del Fondo in quote di OICR gestiti da società appartenenti allo stesso Gruppo della Compagnia;

- eventuali commissioni di performance relative agli OICR in cui i Fondi Interni potrebbero investire (tali commissioni sono basate ad esempio sulle performance degli stessi OICR comparate con i rendimenti dei mercati monetari);
- le spese di verifica e revisione del Fondo;
- gli oneri diretti di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari;
- le spese e le commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità del Fondo;
- le spese inerenti la pubblicazione del valore della quota.

Le spese a carico della Compagnia sono rappresentate da:

- le spese di amministrazione e di funzione;
- le spese di commercializzazione;
- tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo.

ART. 11) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività.

La compagnia calcola giornalmente, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori Nazionali, il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- il calcolo si riferisce sempre al valore delle attività relativo al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo;
- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità".

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base

- della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
 - i dividendi maturati su titoli azionari in portafoglio vengono registrati al momento in cui l'attribuzione è certa;
 - l'immissione ed il prelievo delle quote sono registrati in base a quanto previsto nelle Condizioni di Polizza e secondo il principio della competenza temporale;
 - i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiusura rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
 - le quote di O.I.C.R. sono valutate al loro valore del giorno di riferimento del calcolo;
 - i valori mobiliari non quotati vengono valutati al presunto valore di realizzo;
 - la conversione in valuta nazionale corrente dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati il giorno di riferimento del calcolo;
 - il numerario è computato al nominale.

ART. 12) VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

Il valore unitario delle quote viene calcolato giornalmente, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori Nazionali, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo l'art. 11, per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento del calcolo.

Il valore unitario delle quote così calcolato è pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore" e sul "Il Gazzettino".

ART. 13) SCRITTURE CONTABILI

La contabilità del Fondo è tenuta dalla Compagnia; essa redige entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare un rendiconto della gestione del Fondo accompagnato da una relazione predisposta dalla Compagnia e composto da:

- note illustrative;
- prospetto di sintesi del patrimonio del Fondo alla data di chiusura dell'anno solare;
- prospetto di sintesi della sezione reddituale del Fondo del periodo di riferimento.

Tale rendiconto viene certificato dalla società di revisione di cui al successivo art. 14. Il rendiconto unitamente alla relazione di certificazione, viene trasmesso all'ISVAP entro 30 giorni dalla redazione ed è a disposizione dei sottoscrittori presso la sede della Vicenza Life.

ART. 14) REVISIONE CONTABILE

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, conforme a quanto disposto dall'ISVAP, che accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e la determinazione del valore unitario della quota.

ART. 15) MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

La Compagnia si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa di riferimento.